



CONTRATTO DI RICERCA

TRA

La **Società IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l.** (di seguito denominata “**Parte Committente**”), con sede e domicilio fiscale in Via G. Mameli, 12 - 95020 Aci Bonaccorsi (CT), P. IVA 03395850872, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Alessandro Bottino;

E

- il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (nel seguito STEBICEF)** con sede e domicilio fiscale in Viale delle Scienze, Edificio 18, 90128 – Palermo, C.F. n. 80023730825 – P. IVA 00605880822, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, Prof. Silvestre Buscemi, nominato con Decreto Rettorale n.2613 del 03/10/2018;
- di seguito congiuntamente denominate le “**Parti**”,

PREMESSO CHE

- il Dipartimento **STEBICEF** dell’Università degli Studi di Palermo (nel seguito “**STEBICEF**”) promuove anche forme di collaborazione con altri enti di ricerca pubblici o privati, Società/Aziende pubbliche e/o private, in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
- **Parte Committente** è la società **IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l.** che si occupa di produzione di preparati omogeneizzati e alimenti dietetici;
- **Parte Committente**, nell’ambito della propria attività, intende servirsi della struttura e delle competenze di **STEBICEF**, al fine dell’esecuzione, da parte di quest’ultima, di attività di ricerca e sviluppo oltre che di analisi su materie prime fornite da Parte Committente, nell’ambito di un progetto di ricerca;
- le Parti intendono definire, con il presente contratto, i loro rapporti nell’ambito dell’attività analitica di ricerca, di seguito specificata. A tal fine:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le Premesse al presente Contratto formano parte integrale e sostanziale di quest’ultimo e hanno tra le Parti efficacia vincolante al pari dei seguenti articoli.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

2.1 Con il presente Contratto **Parte Committente** affida a **STEBICEF**, che accetta, l’esecuzione di attività di ricerca e sviluppo e analisi concernente:


- 1) **La valutazione dell’attività antimicrobica e antibiofilm in vitro, di una formulazione a base di grafene e oro colloidali;**
- 2) **la ricerca sull’attività antimicrobica e antibiofilm dell’estratto di polline GRAMINEX G63, a partire da materie prime fornite dalla Parte Committente,**

2.2 Le attività di ricerca e sviluppo, oggetto del presente Contratto, verranno eseguite da **STEBICEF** a seguito di firma del presente Contratto, con il quale la **Parte Committente** dichiara di accettare la quotazione del corrispettivo per ogni singola attività inerente lo studio in oggetto, per come indicato al successivo art. 5.

Articolo 3 – Programma della ricerca

3.1 Il programma di ricerca ha come finalità la messa a punto del procedimento sperimentale per la valutazione dell’attività antimicrobica e antibiofilm in vitro di una formulazione “semisolida” a base di





grafene e oro colloidali e di un estratto di polline, da annoverare tra i dispositivi medici in ambito uro-ginecologico nonché in eventuali altri ambiti e prevede gli studi di seguito descritti:

- a) Determinazione della Minima concentrazione inibente (MIC) e della Minima Concentrazione Battericida o fungicida (MBC o MFC) delle sostanze fornite dalla IDI contro ceppi microbici a vita libera (planctonici) di interesse clinico in campo uro-ginecologico;
- b) Determinazione della capacità inibitoria da parte delle sostanze fornite dalla IDI nei confronti della formazione di biofilm da parte dei ceppi clinici precedentemente saggiati per la valutazione della MIC e MBC;
- c) Determinazione dell'attività disagregante da parte delle sostanze fornite dalla IDI nei confronti di biofilm di 24h dei ceppi clinici oggetto della sperimentazione.

Nell'ambito del suddetto programma di ricerca, la IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l. si impegna a collaborare con STEBICEF, al fine di creare sinergie di competenze per il raggiungimento degli obiettivi dello studio e promuovere attività di ricerca scientifica innovative su tematiche di interesse comune.

3.2 Nel corso dello svolgimento dell'attività analitica di ricerca, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto degli aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, tuttavia il termine ultimo di conclusione del programma della ricerca, di cui al successivo art. 6, dovrà essere in ogni caso rispettato.

Articolo 4 – Responsabile scientifico e amministrativo

4.1 **STEBICEF** indica il Prof. Domenico Schillaci, Responsabile del Laboratorio di Microbiologia e Saggi Biologici, della Sezione di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche dello STEBICEF, quale Referente Scientifico del programma della ricerca di cui al presente Contratto. Le attività amministrativo-contabili di competenza saranno svolte dagli Uffici amministrativi di **STEBICEF**, responsabile amministrativo Dott.ssa Silvia Cossentino.

4.2 **Parte Committente** indica il Dott. Gaetano Di Fazio, quale Referente Scientifico del programma della ricerca di cui al presente Contratto. Indica, inoltre, quale Responsabile Amministrativo il Dott. Giovanni Fazi.

Articolo 5 – Corrispettivo e fornitura prodotto


5.1 **Parte Committente**, per la realizzazione ed esecuzione del programma di ricerca *de quo*, fornirà al Laboratorio di **STEBICEF**, senza alcun onere a carico della suddetta Struttura, i ceppi microbici oggetto della sperimentazione.

5.2 **Parte Committente** si impegna a versare a **STEBICEF**, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto ed a fronte della perfetta esecuzione delle stesse, l'importo di Euro 7.300 escluso IVA.

5.3 Le Parti convengono che il predetto importo sarà corrisposto a **STEBICEF**, dietro presentazione delle relative fatture, con le seguenti modalità:

- 50% alla stipula della convenzione;
- 50% a conclusione del progetto e dietro presentazione del rapporto conclusivo.

5.4 I corrispettivi dovranno essere trasferiti, mediante bonifico bancario a favore dell'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, con sede in Via delle Scienze - Ed. 16, 90128 – Palermo (C.F. 80023730825) (P.I. 00605880822) BANCA UNICREDIT – IBAN IT46 X 02008 04663 000300 004577 – Codice di Tesoreria TV115.



Articolo 6 – Durata del contratto

6.1 Il presente Contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle Parti, da proporre con anticipo di almeno 3 (tre) mesi dalla conclusione del presente Contratto.

6.2 Viene, quindi, espressamente escluso il tacito rinnovo.

ART. 7 - Copertura Assicurativa

Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del Personale di propria pertinenza che, in virtù del presente Contratto, potrà essere chiamato a frequentare le Sedi di esecuzione dei lavori.

ART. 8 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Personale della IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l. e del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, o altri soggetti da essi appositamente delegati, sarà tenuto ad uniformarsi ai Regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso le sedi di esecuzione delle attività relative al presente Contratto, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 – Testo unico della sicurezza sul lavoro.

Articolo 9 – Riservatezza

9.1 **STEBICEF**, per il periodo di vigenza del presente Contratto e per gli anni successivi dalla sua conclusione intervenuta per qualsiasi causa, è tenuta ad osservare la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi soggetto non direttamente coinvolto nell'attività analitica di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda dati, fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsivoglia natura, dei quali fosse venuta a conoscenza in qualsiasi forma, scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intellegibile, o che le fossero comunicati dalla **Parte Committente**, in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto già stabilito nell'Accordo di segretezza preventivamente siglato tra le Parti in data 08.11.2018.

9.3 **Parte Committente**, sarà vincolata ad analogo vincolo di segretezza esclusivamente per quanto riguarda dati ed informazioni che non costituiscono oggetto del programma analitico di ricerca. Gli esiti della ricerca infatti, diventeranno di sua esclusiva proprietà e, di conseguenza, potrà liberamente disporre senza che **STEBICEF** possa vantare alcun diritto sui medesimi.

Articolo 10 – Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni

10.1 Spetta a **Parte Committente** ogni esclusivo diritto di sfruttamento economico dei risultati di tutte le attività oggetto del presente Contratto. Tale diritto di sfruttamento riguarda tanto il mercato italiano che ogni mercato estero nel quale Parte Committente intenda vendere e commercializzare i prodotti realizzati sulla base dei progetti, ovvero cedere ad altri i diritti di sfruttamento e, in proposito, **STEBICEF** rinuncia sin d'ora a qualsiasi diritto.

10.2 Spetta, inoltre, a **Parte Committente** la proprietà di tutti gli elaborati, progetti ed altro realizzati in esecuzione del presente incarico.

10.3 Gli eventuali ritrovati, realizzati a seguito dell'attività oggetto del presente Contratto, che venissero ritenuti suscettibili di attività di brevetto o di altra privativa industriale, saranno di proprietà esclusiva di **Parte Committente** e potranno - ad esclusiva discrezione di quest'ultima - essere protetti a cura e spese della Stessa, in Italia ed all'estero.

10.4 Ogni eventuale utilizzo dei risultati dell'attività analitica di ricerca, anche se a mero fine didattico e di divulgazione scientifica oppure per uso interno di **STEBICEF**, dovrà essere espressamente autorizzato in via preventiva da **Parte Committente**.





10.5. Nel caso in cui **Parte Committente** autorizzi l'uso dei risultati della ricerca analitica, ai fini della didattica o di divulgazione scientifica esterna o interna, nessun compenso dovrà essere corrisposto da **STEBICEF**.

Articolo 11 – Utilizzo del logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività concernenti l'esecuzione del presente Contratto. Il presente Contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, potrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli Organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Articolo 12 – Recesso unilaterale dal contratto

12.1 Le Parti possono recedere dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere con posta certificata, con preavviso di almeno 2 (due) mesi.

12.2 In caso di recesso ad opera della **Parte Committente**, essa corrisponderà a **STEBICEF** l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al presente Contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

13.1 **STEBICEF** provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento, emanato in attuazione al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

13.2 **Parte Committente** si impegna a trattare i dati personali provenienti da **STEBICEF** unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 14 - Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Palermo.

Articolo 15 – Registrazione e spese

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n.131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della **Parte Committente**. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della **Parte Committente**.

Palermo li

PER STEBICEF
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Silvestre Buscemi

PER IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Dott. Alessandro Bottino

Firmato digitalmente da: Silvestre Buscemi
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 28/03/2019 17:59:01